



Council of the
European Union

Brussels, 10 April 2024
(OR. en, it)

8764/24

Interinstitutional File:
2023/0404(COD)

JAI 615
MIGR 167
ASIM 36
SOC 269
EMPL 156
EDUC 122
CODEC 1059
INST 132
PARLNAT 59

COVER NOTE

From:	The Italian Chamber of Deputies
date of receipt:	4 April 2024
To:	The President of the Council of the European Union

Subject:	Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council establishing an EU Talent Pool [15550/23 - COM (2023) 716 final] Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on Skills and Talent Mobility [15701/23 - COM (2023) 715 final] – Opinion on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality
----------	--

Delegations will find attached the above-mentioned document¹.

¹ The translation(s) of the opinion may be available on the Interparliamentary EU Information Exchange website (IPEX) at the following address: <https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/document/COM-2023-0716>.

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XVIII
n. 16

XI COMMISSIONE (LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

DOCUMENTO FINALE, A NORMA DELL'ARTICOLO 127 DEL REGOLAMENTO SULLA:

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla mobilità delle competenze dei talenti (COM(2023) 715 *final*)

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un bacino di talenti dell'UE (COM(2023) 716 *final*)

Approvato il 27 marzo 2024

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

DOCUMENTO FINALE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione XI (Lavoro pubblico e privato),

esaminate, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento della Camera dei deputati, la comunicazione sulla mobilità dei talenti e delle competenze (COM(2023)715) e la proposta di regolamento che istituisce un bacino di talenti dell'Unione europea (COM(2023)716);

tenuto conto delle ulteriori iniziative che completano il quadro di interventi in materia: la raccomandazione della Commissione C(2023)7700 sul riconoscimento delle qualifiche dei cittadini di Paesi terzi e la proposta di raccomandazione del Consiglio COM(2023)719 «Europa in movimento», relativa ad un quadro della mobilità ai fini dell'apprendimento;

tenuto conto, altresì, degli elementi di conoscenza e di valutazione emersi nel corso delle audizioni svolte nell'ambito dell'esame dei documenti;

preso atto della relazione trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sulla proposta di regolamento in esame;

premesso che:

le finalità generali e gli obiettivi perseguiti dalle iniziative in esame appaiono condivisibili, in quanto mirano ad affrontare la carenza di manodopera e competenze nel mercato del lavoro dell'Unione europea attirando competenze e talenti provenienti da Paesi terzi, nonché a promuovere la mobilità all'interno dell'Unione europea;

tali iniziative sono volte a sostenere l'incontro tra domanda e offerta di lavoro dei cittadini di Paesi terzi residenti all'estero, affrontano gli ostacoli alle assunzioni internazionali, e a contribuire affinché i cittadini di Paesi terzi possano sfruttare appieno le loro competenze e qualifiche nell'Unione europea;

la Commissione, nel perseguire le finalità generali e gli obiettivi precedentemente richiamati, mira altresì ad incentivare i potenziali migranti economici ad arrivare nell'Unione europea attraverso canali legali, il che, come osservato anche nella relazione del Governo, può concretamente concorrere a contrastare e a ridurre la migrazione irregolare;

rilevato che le iniziative in esame:

si collocano nel solco del pacchetto «Competenze e talenti», presentato nell'aprile 2022, e dell'Anno europeo delle competenze (9 maggio 2023 – 8 maggio 2024), tramite i quali la Commissione europea propone di imprimere un nuovo slancio all'apprendimento lungo tutto l'arco della vita delle persone, promuovendo maggiori investimenti, garantendo che le competenze siano adeguate alle esigenze del mercato del lavoro, abbinando le aspirazioni e le competenze alle opportunità offerte dal mercato del lavoro, nonché attraendo persone provenienti da Paesi terzi ed in possesso delle competenze necessarie all'Unione europea;

si affiancano a numerose azioni ed iniziative volte invece a massimizzare il potenziale della forza lavoro interna dell'Unione europea, che si ritiene debbano essere ulteriormente promosse e incentivate dall'Unione europea e dai singoli Stati membri. Da ultimo, il 20 marzo 2024 la Commissione europea ha pubblicato un piano d'azione sulle carenze di competenze e di manodopera, nonché un pacchetto di iniziative per migliorare la qualità dei tirocini nell'Unione europea, che comprende una proposta di direttiva relativa al miglioramento e all'applicazione delle condizioni di lavoro dei tirocinanti e alla lotta ai rapporti di lavoro stabili spacciati per tirocini e una proposta di revisione della raccomandazione del Consiglio del 2014 su un quadro di qualità per i tirocini;

tenuto conto dei seguenti dati di contesto forniti dalla Commissione europea a

supporto della necessità di agire prontamente ed efficacemente a livello di UE:

il mercato del lavoro europeo sta subendo profonde trasformazioni in ragione delle transizioni verde e digitale e del cambiamento demografico: in particolare, la transizione verde dovrebbe creare da 1 a 2,5 milioni di nuovi posti di lavoro entro il 2030, mentre la transizione digitale dovrebbe aumentare notevolmente la domanda di competenze di alto livello in materia di tecnologie dell'Informazione e della comunicazione (TIC) ed anche la domanda di competenze digitali di base; contestualmente la popolazione in età lavorativa nell'Unione europea dovrebbe diminuire da 265 milioni nel 2022 a 258 milioni nel 2030;

con le tendenze attuali e le prospettive di un insufficiente ricambio generazionale nel mercato del lavoro europeo, l'Unione europea potrebbe non riuscire a coprire il proprio fabbisogno di competenze (che interesserà soprattutto persone con elevato livello di istruzione) rischiando, in tal modo, di compromettere le transizioni verde e digitale, di ridurre la propria competitività e di indebolire i servizi pubblici in settori che già subiscono una carenza di lavoratori (come, ad esempio, l'assistenza sanitaria e l'assistenza a lungo termine);

l'incontro tra domanda e offerta di lavoro a livello internazionale risulta eccessivamente complesso e costoso, sia per i cittadini di Paesi terzi (che devono spesso sostenere costi amministrativi e di traduzione) che per i datori di lavoro dell'Unione europea (in particolare le PMI che dispongono di risorse limitate), i quali non di rado non dispongono di adeguati strumenti per comprendere e verificare accuratamente le competenze e le qualifiche acquisite dai lavoratori nei Paesi terzi;

un simile contesto, nel quale le competenze tecniche e professionali spesso non vengono né certificate né considerate, alimenta il cd. « spreco di cervelli », in quanto spesso i cittadini di Paesi terzi, in particolare le donne, svolgono lavori al di sotto del loro livello di qualifica effettiva;

considerato che:

la comunicazione in esame presenta una serie di azioni che si rafforzano reciprocamente al fine di rendere l'Unione europea più attraente per i talenti e di incrementare la mobilità all'interno dell'Unione europea;

la proposta di regolamento in esame prevede l'istituzione di una « piattaforma informatica del bacino di talenti dell'Unione europea », alla quale gli Stati membri potranno aderire su base volontaria, che sarà finalizzata ad agevolare l'assunzione di persone di Paesi terzi in cerca di lavoro soggiornanti al di fuori dell'Unione europea (comprese persone bisognose di protezione internazionale che si trovano in Paesi terzi), per ricoprire posti di lavoro in determinati settori dell'Unione europea che soffrono di gravi carenze di personale;

nell'allegato della predetta proposta la Commissione individua un elenco di 42 professioni carenti a livello UE, che potrà aggiornare mediante atti delegati per adeguarlo all'evoluzione del mercato del lavoro, tenendo conto delle professioni caratterizzate da carenza di personale comuni a un numero significativo di Stati membri partecipanti e di quelle che contribuiscono direttamente alle transizioni verde e digitale dell'Unione europea;

gli Stati partecipanti potranno decidere di aggiungere o eliminare dall'elenco professioni caratterizzate da carenza di personale al fine di soddisfare esigenze specifiche del rispettivo mercato del lavoro;

la piattaforma riunirà i profili delle persone di Paesi terzi in cerca di lavoro soggiornanti al di fuori dell'Unione e i posti di lavoro vacanti dei datori di lavoro stabiliti negli Stati membri partecipanti, favorendone l'abbinamento;

il sistema di *governance* del bacino di talenti dell'Unione europea sarà composto da un segretariato, un gruppo direttivo del bacino di talenti e dai punti di contatto nazionali degli Stati membri;

la piattaforma offrirà anche uno strumento per l'attuazione dei Partenariati

per i Talenti, agevolando le assunzioni in tale contesto; in particolare, le persone in cerca di lavoro provenienti da Paesi terzi che hanno partecipato a un partenariato riceveranno un «*pass*» che attesta le competenze sviluppate o convalidate nel contesto del partenariato e che sarà visibile ai datori di lavoro;

la proposta di regolamento, inoltre, individua nei servizi pubblici all'impiego attori strategici per l'attuazione del bacino dei talenti UE;

il fulcro delle iniziative in esame è dunque la semplificazione delle procedure di assunzione internazionale (la cui attuale complessità svolge oggi un effetto dissuasivo), a cominciare dalle procedure di riconoscimento delle credenziali educative e delle qualifiche professionali;

rilevata la necessità che il presente documento finale sia trasmesso tempestivamente alla Commissione europea, nell'ambito del cosiddetto dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio,

esprime una

VALUTAZIONE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) le iniziative e gli strumenti dell'Unione europea finalizzati a far fronte alle esigenze occupazionali e alle carenze di manodopera e di competenze presenti nel mercato del lavoro europeo siano, in primo luogo, accompagnate da adeguate e significative risorse finanziarie dell'Unione europea, sia che essi attingano a talenti provenienti dall'estero sia che essi prevedano il potenziamento e la riqualificazione della forza lavoro interna;

b) al fine di promuovere con maggiore efficacia le pari opportunità e contrastare le discriminazioni, nella proposta di regolamento in esame siano inserite specifiche disposizioni volte a favorire la partecipazione di donne e giovani di Paesi terzi alla piattaforma del bacino dei talenti dell'Unione europea;

c) per garantire un più efficiente funzionamento della piattaforma sia previsto l'utilizzo, per quanto possibile, delle infrastrutture informatiche già sviluppate dalla Commissione europea, come ad esempio la già esistente piattaforma del sistema EURES, e si assicuri, come richiesto anche nella relazione del Governo, l'interoperabilità tra i sistemi nazionali e la piattaforma stessa;

d) le attività di monitoraggio delle prestazioni della piattaforma siano demandate non solo al segretariato del bacino dei talenti, facente capo alla Commissione europea, coinvolgendo attivamente i rappresentanti degli Stati membri partecipanti e prevedendo un maggiore coinvolgimento anche dei rappresentanti delle organizzazioni intersettoriali delle parti sociali a livello dell'Unione; più in generale, sia rafforzato il ruolo delle parti sociali nella *governance* del «*bacino di talenti*»;

e) allo scopo di migliorare i partenariati e rafforzare la fiducia fra gli Stati membri e i Paesi terzi, nonché per rispondere più adeguatamente alle esigenze occupazionali e alle carenze nel mercato del lavoro europeo, si rafforzi ulteriormente il coinvolgimento nella piattaforma dei servizi pubblici per l'impiego;

f) anche seguendo le indicazioni fornite dalla Commissione europea con la raccomandazione C(2023)7700 sul riconoscimento delle qualifiche dei cittadini di Paesi terzi, del 15 novembre 2023, siano introdotte misure che prevedono un maggiore impegno degli Stati membri nella riduzione della complessità e onerosità dei processi di riconoscimento delle competenze e delle qualifiche dei cittadini di Paesi terzi, affinché essi non producano effetti dissuasivi tali da ridurre l'attrattiva dei Paesi europei per i talenti esteri in favore di altre destinazioni extraeuropee;

g) si adottino, in particolare, misure e procedure finalizzate a riconoscere più facilmente e più velocemente il valore delle credenziali educative, delle competenze, delle conoscenze linguistiche e delle qualifiche professionali conseguite nei Paesi terzi, non-

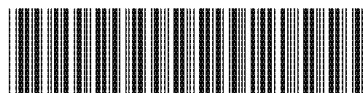
ché a facilitare l'accesso a queste informazioni da parte dei lavoratori e dei datori di lavoro;

h) oltre che attrarre talenti dall'estero, si adottino anche misure per promuovere la formazione e il riconoscimento delle qualifiche professionali di partenza dei cittadini di Paesi terzi che sono già presenti sul territorio dell'Unione europea;

i) anche attraverso l'utilizzo dei fondi della politica di coesione, si adottino misure specifiche di sostegno per le regioni

europee più svantaggiate e in ritardo di sviluppo, che possono soffrire più di altre gli effetti negativi dell'assenza di talenti e competenze nel mercato del lavoro; la piattaforma del bacino dei talenti dell'Unione europea dovrebbe a tal riguardo essere raccordata più strettamente con il meccanismo di incentivazione dei talenti proposto dalla Commissione con la comunicazione « Utilizzo dei talenti nelle regioni d'Europa » del gennaio 2023, che affronta la sfida della « trappola per lo sviluppo dei talenti » all'interno dei contesti regionali.

Stampato su carta riciclata ecologica



190180084500